

## ATTO CAMERA

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15510

#### Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16  
Seduta di annuncio: 613 del 28/03/2012

#### Firmatari

Primo firmatario: [MANCUSO GIANNI](#)  
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'  
Data firma: 28/03/2012

Elenco dei co-firmatari dell'atto

<b>Nominativo co-firmatario</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data firma</b>
<a href="#">CICCIOLI CARLO</a>	POPOLO DELLA LIBERTA'	28/03/2012
<a href="#">BARANI LUCIO</a>	POPOLO DELLA LIBERTA'	28/03/2012
<a href="#">GIRLANDA ROCCO</a>	POPOLO DELLA LIBERTA'	28/03/2012

#### Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/03/2012

Stato iter: IN CORSO  
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15510  
presentata da  
GIANNI MANCUSO  
mercoledì 28 marzo 2012, seduta n.613

MANCUSO, CICCIOLI, BARANI e GIRLANDA. -  
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.  
- Per sapere - premesso che:

l'istituto nazionale della previdenza sociale gestione ex INPDAP, ha precisato che i dipendenti che riscattano la laurea o la specializzazione per anni antecedenti al 1996 non potranno accedere al pensionamento anticipato previsto dall'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, cosiddetto «Salva Italia», che prevede l'anticipo del pensionamento se il primo versamento contributivo decorra successivamente al 1° gennaio 1996;

ciò che rileva, sottolinea l'INPS, non è la data di versamento contributivo, ma il periodo cui si riferisce, e quindi la data del corso di laurea riscattato;

questo significa che, se il primo accredito contributivo fosse riferito al periodo riscattato e non alla data del versamento, un assunto nel 1996, nato nel 1962, che riscattasse 10 anni di laurea e specializzazione, andrebbe in pensione di vecchiaia (in base all'indicizzazione stimata dell'età pensionabile in relazione all'aspettativa di vita) nel 2030, a 68 anni e 1 mese, mentre il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 44 anni e 4 mesi sarebbe raggiunta sempre nel 2030;

questo stesso dipendente potrebbe, invece, pensionarsi nel 2027 a 65 anni e 1 mese con la previsione dell'articolo 24;

paradossalmente, una maggiore anzianità contributiva, ottenuta riscattando, preclude la possibilità di un pensionamento anticipato;

secondo la norma, infatti, potranno accedere al pensionamento anticipato coloro che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e si trovino quindi in un sistema pensionistico puro;

coloro che, però, riscattino periodi antecedenti al 1996, vengono esclusi da tale possibilità;

per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 1996 che riscattino o ricongiungano periodi antecedenti, i benefici economici del riscatto (passaggio da un sistema contributivo puro a uno misto) comportano la perdita della vecchiaia anticipata e gli anni riscattati non consentiranno a tutti di raggiungere i 42 anni e 1 mese (41 anni e 1 mese per le donne) di contribuzione indicizzati prima della data prevista per la vecchiaia -:

se il Governo intenda assumere iniziative volte a riesaminare la portata del comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge «Salva Italia» per evitare tale paradosso. (4-15510)